

18372 12



ESENTI
AI SENSI
N. 131/1987
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16924/2008

Dott. MICHELE D'ALONZO

- Presidente - Cron. 18372

Dott. DOMENICO CHINDEMI

- Consigliere - Rep.

Dott. ETTORE CIRILLO

- Rel. Consigliere - Ud. 19/09/2012

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO

- Consigliere - CC

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16924-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

F [] M [], elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 13, presso lo studio dell'avvocato PORFIDIA VINCENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato PASCARELLA VINCENZO giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 68/2007 della COMM.TRIB.REG.

2012

407

di NAPOLI, depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il controricorrente l'Avvocato PORFIDIA, delega Avvocato PASCARELLA che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che non si oppone alla relazione.



FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, a sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione :

<<L'Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, per la cassazione della sentenza, con cui il 16 maggio 2007 la CTR-Campania accoglie l'appello proposto dalla contribuente e, riformando la sentenza n. 357/09/2005 della CTP-Caserta, annulla la cartella di pagamento notificata il 17 gennaio 2005 a F M per maggiori imposte IVA-IRPEF-IRAP (anno 1998).

Il giudice d'appello giunge a tale conclusione, ritenendo che, una volta promossa dalla contribuente la procedura di accertamento per adesione, il Fisco fosse tenuto a convocarla prima di dar corso all'iscrizione a ruolo, il che viziava irrimediabilmente la cartella emessa a suo carico.

F M *resiste con controricorso.*

Con unico motivo, corredato da idoneo quesito, l'Agenzia delle entrate fondatamente denuncia la violazione dell'art.6 d.lgs. 218/97.

Si deve, infatti, dare continuità al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui: "In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex art. 6 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge" [Cassazione civile sez. un. 17 febbraio 2010 n.3676 e sez. trib. 28 dicembre 2011 n.29127; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 30 dicembre 2009 n. 28051].

Il ricorso è, dunque, manifestamente fondato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art.384 c.p.c., con il rigetto dell'impugnativa della cartella di pagamento.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art.375, comma 1, c.p.c.>>.



Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;
osservato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorrano l'ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione stessa;
ritenuto che da tutto ciò consegue la cassazione della sentenza d'appello senza rinvio, stante la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo della parte contribuente che consente la pronuncia immediata nel merito ex art. 384 c.p.c.;
considerato che nell'evoluzione della vicenda processuale si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle fasi di merito, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza.



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente che condanna alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in € 4.290 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2012.

Il Presidente
Dott. Michele D'Alonzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 26 OTT 2012

 
Corte di Cassazione

Il Funzionario
Marcello Bergagna